



COMUNE DI SANT'ANGELO del PESCO

(Provincia di Isernia)

SEDUTA DEL 26/11/2016

DELIBERA N.38

DELIBERAZIONE ORIGINALE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione straordinaria. Seduta pubblica di seconda convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO E SCHEMA CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UNA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CAPRACOTTA, SANT'ANGELO DEL PESCO, CASTEL DEL GIUDICE .

L'anno duemilasedici, addì ventisei del mese di novembre, alle ore 11,30 con la continuazione nella solita sala della adunanze, si è riunito il consiglio comunale.

All'appello risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

N°	Cognome e Nome		Carica	Presenti	Assenti
1	NUCCI	Nunziatina	Sindaco-Presidente	x	
2	PAGLIONE	Olindo Massimo	consigliere		x
3	CASCIATO	Settimio	“	x	
4	ZEZZA	Luigi	“		x
5	D'ABRUZZO	Pasquale	“	x	
6	CAVALIERE	Valentina	“	x	
7	SCIULLI	Antonio Josè	“		x
8	VENDITTI	Alessandra	“	x	
9	LOMBARDOZZI	Vincenzo	“	x	
10	FARINA	Antonio	“		x
TOTALI				6	4

Presiede il Sindaco Dott.ssa Nunziatina NUCCI, il quale invita a trattare l'argomento iscritto al punto 2 dell'ordine del giorno prot. n. 3761 del 22/11/2016.

Partecipa alla seduta la dott. BARONE Mario Giovanni, Segretario Comunale, il quale redige il presente verbale. (delibera, pagine interne)

La entro scritta proposta è stata istruita e redatta con parere favorevole di regolarità tecnica econtabile (art. 49 T.U. 267/2000) dai sottoscritti responsabili del Servizio Finanziario e Servizio tecnico.

25/11/2016

Il Responsabile del Servizio TECNICO
f.to (Geom. Carmine DI GIULIO)

Il Responsabile Ufficio Ragioneria
f.to dott. Domenico DI GIULIO

OGGETTO: ISTITUZIONE A MEZZO DI CONVENZIONE, DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE UNITAMENTE AL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 37 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi nelle forme previste dall'ordinamento;

DATO ATTO:

- che la gestione della funzione di stazione unica appaltante può essere esercitata mediante apposita convenzione, posto che il legislatore usando il termine atecnico di " accordo consortile " ha inteso fare riferimento ad accordi di natura associativa , e non già riferirsi esclusivamente al consorzio di funzioni .

RITENUTO di costituire la centrale di committenza a mezzo di convenzione utilizzando il modello della "*delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti*" di cui all'art. 30 del TUEL;

VISTI lo schema di convenzione, composto da n.15 articoli, e di regolamento per il funzionamento della centrale di committenza, composto da n. 13 articoli, nei testi allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale e ritenuto procedere alla loro approvazione;

RILEVATO che negli atti di cui al punto precedente è prevista la costituzione della Centrale di Committenza presso il Comune di CAPRACOTTA , tra i Comuni di Capracotta, Sant'Angelo del Pesco e Castel Del Giudice mediante il modello della "*delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti*", che utilizzerà professionalità esistenti già in servizio, senza aggravio di spesa sui bilanci comunali;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

UDITO il Sindaco procedere all'approvazione dello schema di convenzione e del regolamento per il funzionamento della centrale di committenza;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ALL'UNANIMITA' dei voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) di aderire alla costituzione della Centrale di Committenza, presso il Comune di Capracotta, che opererà secondo il modello della "*delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti*" e utilizzerà professionalità esistenti già in servizio, senza aggravio di spesa sui bilanci comunali;

2) di approvare lo schema di convenzione per l'istituzione di un'unica centrale di committenza tra i Comuni di CAPRACOTTA, SANT'ANGELO DEL PESCO E CASTEL DEL GIUDICE per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, composto da n. 15 articoli, unitamente al regolamento per il suo funzionamento, composto da n. 13 articoli, nei testi allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Successivamente, ritenendo opportuno avvalersi della facoltà di cui all'art. 134, comma 4, del più volte citato D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ALL'UNANIMITA' dei voti resi nei modi di legge e verificati dal Presidente, che ne proclama il risultato;

DELIBERA

di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

CENTRALE DI COMMITTENZA

SCHEMA CONVENZIONE ATTUATIVA

L'anno il giorno del mese di presso la sede del Municipio di

tra

1-Il Comune di CAPRACOTTA in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in (.....), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;

2-Il Comune di SANT'ANGELO DEL PESCO in persona del Sindaco domiciliato per la sua carica in (.....), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;

3. Il Comune di CASTEL DEL GIUDICE _____, in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in (.....), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;

•PREMESSO

che i Comuni di CAPRACOTTA, SANT'ANGELO DEL PESCO E CASTEL DEL GIUDICE intendono gestire in forma convenzionale la "centrale di committenza unica" per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi o la conclusione di accordi quadro di lavori, forniture o servizi, ai sensi dell'art. 30 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000, al fine di portare ad un processo di razionalizzazione della spesa, in modo da assicurare un corretto rapporto tra risorse da impiegare rispetto ai risultati da perseguire (efficienza), e soprattutto tra risorse impiegate e risultati infine raggiunti (efficienza), ottemperando al disposto dell'art. 37 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 18/04/2016 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture),

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di n. del

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di n. del

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di n. del

Visto l'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1.Art. 1 – Oggetto e finalità della Convenzione

1. Con la presente Convenzione i Comuni di CAPRACOTTA, SANT'ANGELO DEL PESCO E CASTEL GIUDICE a mezzo dei loro legali rappresentanti, stabiliscono di istituire una Centrale di Committenza ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che opererà, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. utilizzando il modello della delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti, utilizzando professionalità esistenti già in servizio, senza aggravio di spesa sui bilanci comunali;

2.Art. 2 – Ambito territoriale

1. L'ambito territoriale ove opererà la Centrale di Committenza è individuato nei limiti del territorio dei Comuni aderenti alla presente Convenzione.

Art. 3 – Funzioni della Centrale di Committenza

1. La Centrale di Committenza svolgerà tutte le funzioni indicate all'art. 2 del REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA e quant'altro non espressamente indicato ma necessario per l'aggiudicazione di contratti di affidamento di lavori, servizi o forniture.

3.Art. 4 – Organizzazione ed esercizio delle funzioni

1. I Comuni stipulanti convengono che tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione e la gestione dei servizi e per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente convenzione siano predisposti ed assunti, in nome e per conto di tutti gli Enti convenzionati, dal Comune quale capo convenzione e ove verrà istituita la Centrale di Committenza. Tali funzioni saranno svolte dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Capracotta il quale sarà nominato Responsabile della Centrale di Committenza.
2. E' fatto obbligo al comune capo-convenzione di completare le procedure di gara ancora in corso nell'anno di competenza;
3. Il Comune capo-convenzione è individuato nel Comune di Capracotta.

4.Art. 5 – Gestione

1. L'organizzazione della gestione è affidata a:
 - Conferenza dei Sindaci;
 - Responsabile della Centrale di Committenza.

5.Art. 6 – Conferenza dei Sindaci

6.

1. La conferenza dei sindaci, composta dai sindaci dei Comuni aderenti alla Convenzione o dai loro delegati è presieduta dal Sindaco del Comune capo-convenzione.

7.2. La conferenza è convocata dal presidente, anche su richiesta del/i Sindaco/i del/i Comune/i convenzionato/i. La richiesta di convocazione deve essere accolta entro dieci giorni dal ricevimento. La prima seduta della conferenza è convocata dal Sindaco del Comune capo - convenzione.

8.3. La Conferenza esercita le seguenti funzioni:

- approva nella prima seduta le norme per il funzionamento della Centrale di Committenza;
- approva il programma annuale di attività, entro il mese di ottobre di ogni anno, in tempo utile per la predisposizione, da parte dei Comuni convenzionati, del Bilancio di Previsione;
- propone atti di indirizzo per la gestione della Centrale di Committenza, tenendo in considerazione anche esigenze riguardanti i singoli Enti associati che necessitino di soluzioni indipendenti e differenziate.
- verifica l'andamento della gestione associata e vigila sull'attuazione dei mezzi;

9.4. La conferenza è integrata dai rispettivi segretari comunali con funzioni esclusivamente consultive.

5. Le funzioni di segretario delle Conferenze sono svolte alternativamente da uno dei segretari dei Comuni

convenzionati.

10.Art. 7 – Responsabile della Centrale di Committenza

1. Il Responsabile della Centrale di Committenza è nominato dal Sindaco del Comune capo – convenzione.
2. Al medesimo si applica, limitatamente al periodo di effettivo svolgimento di tali funzioni, la disciplina dell'area delle posizioni organizzative di cui al C.C.N.L. ed in particolare l'art. 14 del C.C.N.L. stipulato il 22 gennaio 2004.
3. Il Responsabile ha i seguenti compiti:
 - Ricepire le direttive della Conferenza dei Sindaci;
 - Predisporre programmi di attività per ottimizzare il servizio convenzionato;
 - Coordinare il personale alle proprie dipendenze operative;
 - Relazionare periodicamente alla conferenza dei sindaci sullo stato di attuazione del servizio convenzionato;
 - Adottare tutti gli atti gestionali inerenti la funzione svolta per ciascuno dei Comuni convenzionati;
 - Svolgere le ulteriori funzioni attribuitigli dalla Conferenza dei Sindaci.

11.Art. 8 – Personale

1. La Centrale di Committenza utilizzerà professionalità esistenti già in servizio, senza aggravio di spesa sui bilanci comunali, che opererà secondo le direttive del Responsabile della Centrale di Committenza.

12.Art. 9 – Durata della convenzione e ulteriori adesioni

1. La convenzione avrà durata di anni 3(tre) decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.
2. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza, verrà approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari dei Comuni convenzionati.

13.Art. 10 – Mezzi finanziari

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata sono a carico dei rispettivi Enti convenzionati.
2. Le somme assegnate alla Centrale di Committenza da parte degli Enti convenzionati sono definite come segue:

Comune	Costi generali	Costi speciali	Diritti
Capracotta	€ 500,00	A richiesta	
Sant'Angelo del P.	€ 500,00	A richiesta	
Castel del G.	€ 500,00	"	

3. La Centrale di Committenza redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario entro il 31 marzo dell'anno successivo da inviare agli Enti interessati. Eventuali avanzi di gestione vengono rimessi agli Enti in proporzione all'importo dei lavori appaltati.
4. I comuni aderenti si impegnano ad adeguare i propri Regolamenti al fine di destinare al personale della Centrale di Committenza una quota pari al 20%(ventipercento)dell'incentivo di cui all'art113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
5. Le spese delle pubblicazioni degli avvisi di gara, nonché quelle relative alle Commissioni giudicatrici, nonché eventuali ulteriori spese concordate ma non previste ai commi precedenti del presente articolo, sono a carico dell'Ente convenzionato che provvederà a includerle nei quadri economici di progetto.

14.Art. 11 – Obblighi e garanzie

1. Il Comune capo-convenzione provvede all'esecuzione degli atti e all'esercizio dell'attività inerenti alla Centrale di Committenza.

2. Qualora lo stesso ometta di provvedere ai singoli atti necessari per lo svolgimento dei servizi, senza che sussistano giustificati motivi o legittimi impedimenti, la conferenza dei sindaci diffida il Comune capo-convenzione a provvedervi entro 15 giorni. In caso di reiterata omissione, la convenzione è risolta.

3. È a carico del Comune capo-convenzione il rimborso dei danni, debitamente documentati, causati al Comune convenzionato, per l'anticipata risoluzione della convenzione dovuta alle omissioni di cui al comma precedente.

15.Art. 12 – Recesso e risoluzione della convenzione

1. Il recesso del singolo Ente convenzionato è consentito solamente al termine dei procedimenti in corso già affidati alla Centrale di Committenza, con formale preavviso che dovrà pervenire alla Centrale di Committenza entro il termine minimo di giorni 60 (sessanta) dall'ultimazione attesa dei procedimenti stessi.

2. E' consentito al Comune recedente di affrancare la quota residua di spese a proprio carico con definizione dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere.

16.Art. 13 – Controversie

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione della convenzione o in merito all'applicazione delle norme nella stessa contenute, sono demandate ad un collegio arbitrale, composto da un membro nominato da ciascuno dei Comuni interessati e da un membro, con funzioni di presidente, nominato dalla Conferenza dei Sindaci o, in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Comune capo-convenzione, su istanza della parte più diligente.

2. In caso di mancata conciliazione delle controversie secondo le modalità di cui al comma 1, la risoluzione delle stesse è demandata al giudice ordinario.

Art. 14 - Rinvii

1. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle norme vigenti in materia di gestioni associate, alle disposizioni del Codice Civile ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 15 – Registrazione

1. La presente Convenzione, esente dall'imposta di bollo, è soggetta alla registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di

Il Sindaco

.....

Il Sindaco

.....

Comune di Capracotta

Provincia di Isernia

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA

INDICE

Art.	DESCRIZIONE
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	
1	Oggetto del regolamento.
2	Funzioni, attività e servizi ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n.50/2016.
CAPO II - FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA	
3	Regole di organizzazione e funzionamento.
4	Attività di competenza dell'Ente convenzionato.
5	Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).
CAPO III - DISCIPLINA DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA	
6	Limiti di applicazione.
7	Criteri di scelta del contraente.
CAPO IV - RAPPORTI FRA SOGGETTI CONVENZIONATI	
8	Risorse finanziarie e ripartizione del fondo della Centrale di Committenza.
9	Dotazione del personale.
10	Commissioni di gara.
11	Strumenti di comunicazione fra i contraenti.
CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI	
12	Recesso.
13	Controversie e contenziosi.

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Centrale di Committenza secondo quanto disposto dall'art. 37 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50.

Art. 2 – Funzioni, attività e servizi.

1. La Centrale di Committenza cura la gestione della procedura di gara e svolge le seguenti attività e servizi:
 - collaborazione con l'ente convenzionato ai fini di una corretta individuazione dei contenuti dello schema dell'aggiudicazione, a garanzia di una piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura in relazione alle esigenze degli enti interessati;
 - definizione con l'ente convenzionato delle procedura di gara per la scelta del contraente;
 - collaborazione per la stesura del bando di gara e/o del capitolato speciale;
 - definizione, in sintonia con l'ente convenzionato, sia del criterio di aggiudicazione sia di eventuali e ulteriori atti aggiuntivi;
 - definizione, impiegando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei parametri di valutazione delle offerte con relative specificazioni;
 - redazione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
 - nomina della commissione di gara e della commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - collaborazione alla gestione degli eventuali contenziosi conseguenti alla procedura di affidamento, con predisposizione degli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
 - collaborazione alla stesura dello schema di contratto;
 - cura, anche di propria iniziativa, di ogni ulteriore attività utile al perseguimento degli obiettivi finalizzati a rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui all'art. 1, comma 2, D.P.C.M. 30 giugno 2011;

CAPO II – FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA

Art. 3 – Regole di organizzazione e funzionamento.

1. La Centrale di Committenza è operativa presso il Comune di Capracotta per tutta la durata della convenzione che dispone la protocollazione, in apposito registro, di tutti gli atti di gara e provvede a mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate.

2. Gli enti convenzionati inviano apposita richiesta di predisposizione alla gara, allegando: delibera di approvazione del progetto, documenti tecnico-progettuali, capitolato speciale d'appalto, Piano Sicurezza e Coordinamento o Documento Unico Valutazione Rischi e Interferenze con indicazione dei costi di sicurezza. La graduatoria di priorità è determinata dall'ordine cronologico di protocollazione delle richieste in arrivo alla Centrale di Committenza.

3. La Centrale di Committenza si impegna, entro 15 giorni dalla ricezione degli atti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), c) e d) del presente regolamento, ad attivare la procedura di gara.

4. La Centrale di Committenza predispose il bando di gara e tutti gli atti preparatori in maniera tale da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro tempi conformi alle esigenze rappresentate dalle amministrazioni aggiudicatrici. Il bando sarà sottoscritto dal Responsabile della Centrale di Committenza.

5. La Centrale di Committenza procede alla redazione del bando di gara, del disciplinare, della modulistica e della determina del Responsabile della Centrale di Committenza di approvazione del bando di gara in cui devono comparire le spese che l'Ente convenzionato dovrà sostenere per la pubblicità legale su organi d'informazione nazionali e locali. Sul sito internet dei comuni convenzionati sarà pubblicato apposito avviso di indizione della gara.

6. La Centrale di Committenza consegna all'Ente convenzionato tutti gli atti relativi alla procedura di gara dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva.

Art. 4 – Attività di competenza dell'Ente convenzionato.

1. L'Ente convenzionato mantiene tra le proprie competenze:

- la nomina del R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento), ex art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;
- le attività d'individuazione delle opere da realizzare;
- la redazione e l'approvazione dei progetti e degli atti elaborati, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso d'appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto;
- l'adozione della determina a contrarre;
- la stipula del contratto d'appalto;
- l'affidamento della direzione dei lavori;
- gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori e ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
- la comunicazione all'Osservatorio dei Contratti Pubblici;
- monitora l'esecuzione del contratto, in specie per la redazione di eventuali varianti in corso d'opera, ritardi sui tempi di esecuzione dei lavori, richieste di maggiori compensi da parte delle imprese aggiudicatrici degli appalti.

2. L'Ente convenzionato comunica alla Centrale di Committenza, entro 30 giorni dall'approvazione dei bilanci di previsione, gli elenchi delle opere e dei servizi di cui prevede l'affidamento nel corso dell'anno.

3. Nell'eventualità di appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente convenzionato si fa carico degli oneri economici riservati a eventuali esperti esterni interpellati a discrezione della Centrale di Committenza nell'ambito della commissione giudicatrice. Tali oneri verranno inseriti nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente convenzionato.

Art. 5 – Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).

➤ L'Ente convenzionato nomina il R.U.P. (ex art. 31 D.Lgs. n. 50/2016) per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, individuandolo, di norma, nella figura del dirigente o responsabile del servizio interessato all'espletamento della gara di affidamento, relativamente al settore di competenza.

➤ Il R.U.P. è competente all'adozione degli atti, per ogni singolo procedimento, previsti nell'atto di nomina nonché quelli previsti dall'art.31 del D.Lgs. n. 50/2016 e nei regolamenti dell'Ente convenzionato.

CAPO III – DISCIPLINA DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA

Art. 6 – Limiti di applicazione.

1. La Centrale Unica di Committenza opera per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro ed inferiore alla soglia indicata dall'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro ed inferiore ad 1.000.000 di euro. Nel calcolo dell'importo non va preso in considerazione l'importo IVA.

2. Fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, i singoli comuni convenzionati devono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro.

Art. 7 – Criteri di scelta del contraente.

1. Le acquisizioni di lavori, servizi e forniture saranno aggiudicate in base ai criteri previsti dall'art. 95 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016..

CAPO IV – RAPPORTI FRA SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 8 – Risorse finanziarie e ripartizione del fondo della Centrale di Committenza.

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata sono a carico dei rispettivi Enti convenzionati.

2. Le somme assegnate alla Centrale di Committenza da parte degli Enti convenzionati sono definite come segue:

Comune	Costi generali	Costi speciali	Diritti
Capracotta	€ 500,00	A richiesta	

Sant'Angelo del Pesco	€ 500,00	A richiesta	
Castel del Giudice	€ 500,00	A richiesta	

3. La Centrale di Committenza redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario entro il 31 marzo dell'anno successivo da inviare agli Enti interessati. Eventuali avanzi di gestione vengono rimessi agli Enti in proporzione all'importo dei lavori appaltati.

4. I comuni aderenti si impegnano ad adeguare i propri Regolamenti al fine di destinare al personale della Centrale di Committenza una quota pari **al 20%(ventipercento)** dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

5. Le spese delle pubblicazioni degli avvisi di gara, nonché quelle relative alle Commissioni giudicatrici, nonché eventuali ulteriori spese concordate ma non previste ai commi precedenti del presente articolo, sono a carico dell'Ente convenzionato che provvederà a includerle nei quadri economici di progetto come previsto dall'art. 16 D.P.R. 207/2010, salvo recupero nei confronti dell'aggiudicatario.

Art. 9 – Dotazione del personale.

1. Il Comune capo-convenzione, come individuato dall'art.4 della convenzione, assicura la dotazione delle risorse umane necessarie in base alle professionalità esistenti già in servizio, senza aggravio di spesa sui bilanci comunali, regolamentando, in caso di necessità e con atto separato interno, gli ulteriori aspetti economici connessi al funzionamento della struttura.

Art. 10 – Commissioni di gara.

1. La nomina della commissione è effettuata con determinazione del Responsabile della Centrale di Committenza, identificato nel Responsabile del Servizio del Comune capo convenzione.

2. La Commissione di gara è composta dal presidente che coincide con la figura del Responsabile della centrale di committenza e da n. 2 componenti individuati nei responsabili di servizio dei comuni convenzionati. Nel caso di indisponibilità, di necessità o contemporaneità di più gare, i componenti possono essere sostituiti da altri esperti. (nella persona del R.U.P. o di altro dirigente/ responsabile indicato dell'Ente convenzionato ovvero dal Responsabile della Centrale di Committenza

3. Le sedute delle commissioni di gara sono pubbliche e comunicate a mezzo mail/fax e sul sito internet del Comune capo convenzione.

Art. 11 – Strumenti di comunicazione fra i contraenti.

1. I soggetti convenzionati si riuniscono di norma annualmente al fine di analizzare le attività svolte dalla Centrale di Committenza.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 – Recesso.

1. Il recesso del singolo Ente convenzionato è consentito solamente al termine dei procedimenti in corso già affidati alla Centrale di Committenza, con formale preavviso che dovrà pervenire alla Centrale di Committenza entro il termine minimo di giorni 60 (sessanta) dall'ultimazione attesa dei procedimenti stessi.

Art. 13 – Controversie e contenziosi.


1. Eventuali controversie da parte di soggetti terzi sotto qualsiasi forma, quali ricorsi amministrativi o giudiziari, sono trattate direttamente dall'Ente convenzionato per il quale è stata espletata la procedura di gara, previa relazione scritta all'Ente stesso fornita dalla Centrale di Committenza se attinente alle attività di cui all'art. 2 del presente regolamento. Gli eventuali conseguenti oneri economici sono a carico dell'Ente convenzionato che vi provvederà utilizzando le somme accantonate.

2. Per eventuali controversie in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente regolamento, le parti si impegnano a esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. Ove il tentativo non riuscisse, le controversie debbono essere devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice competente.

Il presente regolamento:

- è stato approvato dal consiglio comunale con deliberazione n., in data
- la detta deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*)
per 15 giorni consecutivi dal al
con la contemporanea pubblicazione, anche negli altri luoghi consueti, di apposito avviso annunciante la detta pubblicazione, ed il deposito, nella segreteria comunale, alla libera visione del pubblico, del regolamento approvato;
- è entrato in vigore il giorno

Data



Il Responsabile del Servizio

.....

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Dott.ssa Nunziatina NUCCI

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.Mario Giovanni BARONE

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

- Venga posta in pubblicazione, in data odierna, per quindici giorni consecutivi, nel sito informatico di questo Comune (art. 32, co. 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Sant'Angelo del Pesco, li 12-01-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.Mario Giovanni BARONE

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune in data odierna e vi resterà ininterrottamente, in libera visione, per quindici giorni consecutivi, a partire dal 12-01-2017 al 27-01-2017 a norma dell' art. 124 - 1° comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

- Reg. pubbl. n° 13

Sant'Angelo del Pesco, li 12-01-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.Mario Giovanni BARONE

Copia Conforme all'originale.

Sant'Angelo del Pesco, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

() Il giorno per essere stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per dieci giorni consecutivi, a norma dell' art. 134 - 3° comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

(X) Il giorno 26/11/2016 a norma dell' art. 134 - 4° comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

Sant'Angelo del Pesco, li 26/11/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.Mario Giovanni BARONE